

# STUDIO DELL'AVV. RICCARDO SANTORO

50123 FIRENZE - VIA DEI CONTI 3

AVV. PIER LUIGI SANTORO  
AVV. RICCARDO FARNETANI  
AVV. ELISABETTA SANTORO  
AVV. GABRIELE SANDRELLI

Firenze, 23 Novembre 2012

Spett.le  
ANEA

***Oggetto: AATO della Provincia di Lecco – organizzazione del SII –quesiti vari***

Con riferimento alle mail del Direttore dell'AATO di Lecco del 6 e 7 Novembre u.s. rassego di seguito le mie considerazioni, ad integrazione di quanto esposto nel documento consegnato il 5 Novembre u.s..

Nelle citate mail ci viene chiesto di affrontare il tema dei vincoli di carattere gestionale, organizzativo e societario discendenti dai numerosi provvedimenti di finanza pubblica succedutisi negli ultimi anni, e segnatamente quelli costituiti

dal patto di stabilità,

dalle spese di personale (se e in quale misura graverebbero sugli Enti locali detentori del capitale della società affidataria),

dai limiti alla partecipazione alle gare (per Lrh nel caso in cui venisse messo a gara il SII, e, ancora per Lrh nel caso fosse affidataria diretta del SII, per le gare del gas, con particolare riferimento alla prima, in qualità di società uscente),

dai limiti al numero di società partecipate dai Comuni ai sensi dell'art. 14 del DL 78/2012 (tenuto conto che il capoluogo di Provincia ha un numero di abitanti compreso tra 30.000 e 50.000 e tutti gli altri Comuni ne hanno meno di 30.000).

Ci viene infine chiesto se la Provincia di Lecco possa o meno partecipare al capitale di una società affidataria in house (o mista), in quanto Ente affidante ai sensi

AVV. PIER LUIGI SANTORO  
AVV. RICCARDO FARNETANI  
AVV. ELISABETTA SANTORO  
AVV. GABRIELE SANDRELLI

della LR 26/2003, e gli eventuali effetti che potrebbero prodursi su un affidamento già delineato, se non formalizzato, per effetto dell'accorpamento della Provincia di Lecco con quelle di Como e Varese.

Le questioni sono estremamente complesse. Espongo in estrema sintesi il mio parere, con riserva di approfondire singoli aspetti se richiesto.

**Un primo nucleo di norme che stabiliscono vincoli di “finanza pubblica” è quello costituito dalle varie disposizioni di legge contenenti divieti per gli enti locali di costituire società.**

Trattasi in particolare dell'art.3 comma 27 della l.n.244/2007, dell'art.14 comma 32 del DL n.78/2010, dell'art.4 del DL n.95/2012.

A mio avviso tali disposizioni non trovano applicazione in caso di affidamento del Servizio Idrico Integrato, che è servizio pubblico locale di rilevanza economica, disciplinato da norma speciale, il D.Lgs.n.152/2006.

Ed infatti:

a) l'art.3 comma 27 della l.n.244/2007 per espressa disposizione di legge non si applica alle società che gestiscono servizi pubblici di rilevanza economica, bensì alle società c.d. strumentali: *“È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale”*.

b) Parimenti, l'art.14 comma 32 del DL n.78/2010, oltre che riguardare le sole società strumentali e non anche le società che svolgono servizi pubblici economici, non si applica nel caso di specie perché la stessa norma dispone *“La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti”*.

AVV. PIER LUIGI SANTORO  
AVV. RICCARDO FARNETANI  
AVV. ELISABETTA SANTORO  
AVV. GABRIELE SANDRELLI

c) Lo stesso vale per l'art.4 del DL n.95/2012, ragionevolmente applicabile alle sole società strumentali e non anche alle società che gestiscono SPL di rilevanza economica, ed a maggior ragione al SII.

d) A ciò si aggiunge la considerazione, di per sé assorbente, che il SII è regolato da legge speciale, e cioè il D.Lgs.n.152/2006 –e prima di esso dalla l.n.36/1994- che impone l'organizzazione del servizio idrico integrato a livello sovracomunale, per ambiti territoriali ottimali, con affidamento ad un unico Gestore.

Posto che è pacifico che tra le possibili forme di gestione esistono sia l'affidamento a società in house totalmente pubblica sia la società mista, è evidente che la disciplina speciale del D.Lgs.n.152/2006 supera e rende inapplicabili i limiti generali imposti alla costituzione di società pubbliche dalle norme di finanza pubblica.

Diversamente opinando, se ai Comuni fosse sempre vietato di costituire società per la gestione del SII (miste od in house), l'unica forma di gestione possibile rimarrebbe l'affidamento con gara a terzi, in contrasto col referendum del 12 giugno 2011 e con i principi affermati dalla Corte Costituzionale n.199/2012.

Del resto, l'organizzazione del servizio per ambiti territoriali ottimali costituisce un trend ormai consolidato e fatto proprio dall'art.3 bis del DL n.138/2011, tutt'ora vigente.

A conferma di questa interpretazione si può richiamare la recente decisione della Corte di Conti sez. controllo Regione Basilicata 20 settembre 2012 n.20, secondo la quale, pur dovendo considerare lo sfavore del legislatore per la costituzione di società da parte degli enti locali, si può comunque *“invocare la necessità di adottare una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata che – anche utilizzando l'espressa conferma (effettuata in apertura del comma 32 dell'art. 14 del d.l. n. 78/2010) di quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge n. 244/2007 – ritenga che la costituzione di società che forniscono servizi pubblici locali sia ammessa a prescindere da qualsiasi limite demografico della popolazione di riferimento dell'ente locale”*.

AVV. PIER LUIGI SANTORO  
AVV. RICCARDO FARNETANI  
AVV. ELISABETTA SANTORO  
AVV. GABRIELE SANDRELLI

Conclusione questa alla quale la Corte dei Conti perviene proprio tenendo conto dell'intervenuto referendum abrogativo e della sentenza della Corte Costituzionale n.199/2012.

**Un secondo nucleo di norme di finanza pubblica è costituito da quelle in tema di vincoli all'assunzione del personale.**

A questo riguardo non v'è dubbio che sia applicabile alle società a totale capitale pubblico l'art. 18 del DL n.112/2008, che impone appunto alle le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica di adottare *“con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Il primo comma dell'art.18 prevede perciò vincoli procedurali all'assunzione di personale ed al conferimento degli incarichi, imponendo alle società pubbliche di adottare propri regolamenti contenenti criteri e modalità di assunzione coerenti con i principi dell'art.35 del D.Lgs.n.165/2001.

Tale vincolo è ulteriormente confermato dall'art. 5 bis del DL n.138/2011:

*“Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori”*.

Quanto agli obblighi relativi al patto di stabilità viene in considerazione il comma 2 bis dell'art.18 del DL n.112/2008, inserito dall'art. 19, comma 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

Tale norma dispone che

# STUDIO DELL'AVV. RICCARDO SANTORO

50123 FIRENZE - VIA DEI CONTI 3

AVV. PIER LUIGI SANTORO  
AVV. RICCARDO FARNETANI  
AVV. ELISABETTA SANTORO  
AVV. GABRIELE SANDRELLI

*“2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara”.*

In altre parole, le società controllate da soggetti pubblici (totalmente o parzialmente, ma pur sempre con partecipazione di controllo) che gestiscono servizi pubblici in regime di affidamento diretto senza gara, sono soggette al comma 2 bis, e dovranno rispettare le disposizioni che stabiliscono limitazioni alle assunzioni di personale ed al conferimento di incarichi, applicabili ai Comuni soci che esercitano il controllo sulle società direttamente od indirettamente.

E' sostenibile che quest'ultima disposizione, e con essa il vincolo del rispetto del patto di stabilità interno, non trovi ancora oggi applicazione alle società in house in mancanza del DM ivi previsto.

Dispone infatti il medesimo comma 2 bis che *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica”.*

Analoghe considerazioni valgono per l'art. 3 bis comma 5 del DL n.138/2011, modificato con DL n.1/2012, che assoggetta le società pubbliche al patto di stabilità interno, ma presuppone l'adozione del DM previsto dall'art.18 comma 2 bis del DL n.11272008.

*“5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive*

# STUDIO DELL'AVV. RICCARDO SANTORO

50123 FIRENZE - VIA DEI CONTI 3

AVV. PIER LUIGI SANTORO  
AVV. RICCARDO FARNETANI  
AVV. ELISABETTA SANTORO  
AVV. GABRIELE SANDRELLI

*modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno”.*

Tale conclusione è per altro opinabile, e non trova conferma nella giurisprudenza della Corte dei Conti. (cfr. Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 29/10/2012 n. 461, che presuppone l'applicabilità dell'art.76 comma 7 del DL n.118/20008 ad una società totalmente pubblica che gestisce una farmacia comunale; cfr. anche Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 26/9/2011 n. 489, sempre in tema di farmacie comunali).

Fermo rimane comunque che gli enti locali soci delle società in house debbono senz'altro conteggiare nelle proprie spese di personale anche le spese del personale sostenute dalle società da essi Comuni controllate, secondo i criteri elaborati dalla Corte dei Conti.

Infine, e per completezza di esposizione, non v'è dubbio che le disposizioni sul patto di stabilità interno trovino applicazione, almeno a fare data dal 1.1.2013, alle Aziende Speciali previste dall'art.114 TUEL.

Dispone infatti espressamente a questo proposito l'art.25 comma 2 del DL n.1/2012, modificativo appunto dell'art.114 TUEL:

*«5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria*

AVV. PIER LUIGI SANTORO  
AVV. RICCARDO FARNETANI  
AVV. ELISABETTA SANTORO  
AVV. GABRIELE SANDRELLI

*e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.».*

Anche in questo caso rimane aperta la questione della rilevanza dell'esistenza o meno del DM ivi previsto. Questione che purtroppo, in mancanza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, non può essere risolta in modo ragionevolmente sicuro.

Maggiori certezze si hanno invece per quanto concerne **l'applicabilità, alle società totalmente pubbliche (in house) del D.Lgs.n.163/2006**, che impone il rispetto di procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento in appalto di contratti per la realizzazione di opere pubbliche, e per l'acquisizione di forniture o servizi.

L'applicabilità di tale normativa non è infatti assolutamente discutibile, sia perché prevista dallo stesso art.32 del D.Lgs.n.163/2006, sia per quanto ulteriormente ribadito dall'art.3 bis del DL n.138/2011:

*“6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”.*

Una ulteriore importante questione da affrontare è quella dei **vincoli alla partecipazione alle gare per la distribuzione del gas** per Lario Reti Holding, qualora divenisse affidataria diretta in house del servizio, tenuto anche conto del fatto che si tratterebbe della “prima gara”.

L'art.14 comma 5 del D.Lgs.n.164/2000 prevede in termini generali il divieto di partecipazione alle gare per l'affidamento del servizio pubblico della distribuzione del gas, per i soggetti titolari di affidamenti diretti (nonché per le società da essi controllate, etc.).

AVV. PIER LUIGI SANTORO  
AVV. RICCARDO FARNETANI  
AVV. ELISABETTA SANTORO  
AVV. GABRIELE SANDRELLI

*“5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al primo periodo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle società a partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai sensi del medesimo comma”.*

Il successivo art.15 prevede poi un regime transitorio, ed una eccezione al divieto di cui sopra, limitatamente alle “prime gare”.

*“10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime gare per ambiti territoriali, indette a norma dell'articolo 14, comma 1, successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale, in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica.”.*

Tale formulazione della norma risulta dalla modificazione introdotta dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 37, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, e sembra consentire la partecipazione alle prime gare indette per ambiti territoriali ottimali, alle società che attualmente gestiscono il servizio di distribuzione del gas, anche nel caso in cui dette società siano titolari di affidamenti diretti, anche per altri servizi pubblici.

La formulazione originaria della disposizione era diversa e più concisa:

*“10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle gare indette a norma dell'articolo 14, comma 1, senza limitazioni”.*

AVV. PIER LUIGI SANTORO  
AVV. RICCARDO FARNETANI  
AVV. ELISABETTA SANTORO  
AVV. GABRIELE SANDRELLI

Il divieto previsto dal comma 5 dell'art.14 trovava perciò più limitata deroga nell'art.15. Ciò è tanto vero che la giurisprudenza aveva concluso limitando molto l'eccezione al divieto di partecipazione alle gare.

*“L'art. 14 d.lgs. 23-05-2000, n. 164, dopo aver stabilito (al comma 1) che "L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni", al comma 5 prevede che alle procedure di affidamento del servizio non possano partecipare le "società (...) che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica". L'art. 15, comma 10, del d.lgs. n. 164/2000, consente la partecipazione alle gare delle predette società solo nel corso del periodo transitorio disciplinato dai commi 5 e 7, del citato art. 15. Periodo che, salve le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 7 dell'art. 15 cit., si è concluso alla data del 31 dicembre 2005. Pertanto, scaduto il periodo transitorio, la prescrizione contenuta nel comma 5 dell'art. 14 riprende interamente la sua estensione, imponendo l'esclusione dalle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas delle società che gestiscono servizi pubblici locali affidati con procedure non ad evidenza pubblica". (Conferma della sentenza del Tar Sardegna - Cagliari - sez. I, n. 01781/2008; Consiglio Stato Sez. V, sent. n. 417 del 01-02-2010).*

Trattandosi di disposizione derogatoria ad un divieto di carattere generale, la norma deve essere interpretata in modo rigoroso e restrittivo.

Ciò premesso, sulla base dell'attuale formulazione dell'art.15 comma 10, le società titolari di affidamenti diretti possono partecipare alle “prime gare” per l'affidamento del servizio pubblico della distribuzione del gas, immediatamente successive alla scadenza del periodo transitorio, e che vengano bandite sull'intero ambito ai sensi dell'art.14 comma 1 del D.Lgs.n.164/2000.

Conseguentemente il divieto riprenderà efficacia per le gare successive alle prime.

Analoghe disposizioni erano previste dall'art.23 bis del DL n.112/2008, abrogato con referendum del 12 giugno 2011, e dall'art.4 del DL n.138/2011, dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n.199/2012.

AVV. PIER LUIGI SANTORO  
AVV. RICCARDO FARNETANI  
AVV. ELISABETTA SANTORO  
AVV. GABRIELE SANDRELLI

Infine, quanto all'ultima questione, relativa alla **possibilità per la Provincia di Lecco di acquisire una partecipazione nella società di gestione**, è a mio avviso è possibile rispondere affermativamente, seppure con alcune precisazioni.

La Provincia è infatti essa stessa Ente Locale, per cui è plausibilmente corretto che diventi azionista della società in house e che perciò contribuisca all'esercizio del controllo analogo.

L'aspetto "critico" deriva dalla nuova legge regionale della Lombardia, che ha trasferito alla Provincia le funzioni fino a ieri attribuite alle AATO.

In questa situazione la Provincia, quale ente oggi competente alla regolazione, programmazione e controllo, finisce con l'ingerirsi nell'attività di gestione, che è da sempre pacificamente preclusa alle AATO.

In questo senso si sono del resto espressi sia il CONVIRI che la giurisprudenza.

Il CONVIRI con delibera n.16 del 25.9.2002, con riferimento ad un AATO della Regione Campania che aveva acquisito azioni della società di gestione, ha imposto appunto all'AATO di cederle ai Comuni sul presupposto che l'AATO non possa svolgere attività di gestione del SII.

Inoltre la Giurisprudenza ha affermato che

*“La legge 36/94, infatti, non incide sulla titolarità del servizio e sugli assetti di proprietà delle reti e degli impianti, che permangono in capo agli Enti locali, né perciò sulle modalità costitutive delle società miste di gestione del servizio.*

*L'aspetto innovativo della c.d. legge Galli va invece riferito all'individuazione di un momento di cooperazione tra gli Enti locali, mediante la creazione di un organismo sovracomunale a partecipazione obbligatoria, che assume in sé le funzioni amministrative di coordinamento, programmazione e controllo della gestione del servizio e, non da ultimo, la scelta del modello organizzativo di gestione, probabilmente da ritenersi l'espressione massima del momento di cooperazione voluto dalla legge.*

AVV. PIER LUIGI SANTORO  
AVV. RICCARDO FARNETANI  
AVV. ELISABETTA SANTORO  
AVV. GABRIELE SANDRELLI

*Una volta operata la scelta, non potevano che essere gli Enti locali a dare vita alla società di gestione, secondo le procedure previste dalla normativa sulle autonomie locali, non modificate dalla disciplina speciale in argomento, non spettando al nuovo organismo di coordinamento né la titolarità del servizio, né la proprietà dei beni relativi, né i compiti di gestione del servizio stesso".*  
(Cons. Stato Sez. V, 03-09-2001, n. 4586).

Tali principi sono oggi messi in dubbio dalla Regione Lombardia, che attribuendo alle Province le funzioni di regolazione, programmazione e controllo già appartenenti alle AATO,

da un lato indurrebbe a ritenere che fosse la Provincia a dovere acquisire la partecipazione ed esercitare il controllo analogo sulla società,

e dall'altro lato –al contrario- comporterebbe la preclusione per la Provincia, in quanto oggi titolare delle funzioni di regolazione, programmazione controllo in passato attribuite alle AATO, ad ingerirsi nella gestione.

Una soluzione del problema potrebbe rinvenirsi nella (relativa) autonomia dell'Ufficio di Ambito, costituito quale Azienda Speciale e perciò dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che potrebbe assolvere alla funzione di "filtro" tra il titolare della funzione (oggi la Provincia) e la società di gestione affidataria. Filtro che fino a ieri era costituito dall'AATO, che aveva la forma del consorzio tra enti locali e perciò anch'esso dotato di personalità giuridica.

E' infatti essenziale che le funzioni regolatorie (connesse al ruolo di ente concedente) e l'attività di gestione (connesse al ruolo di concessionario-gestore) rimangano distinte, e vengano esercitate da distinti soggetti.

Tenuto conto di quanto sopra, a mio avviso è ragionevolmente sostenibile che la Provincia possa acquisire una partecipazione nella società di gestione, ferma restando però la necessità che anche i Comuni partecipino alla società ed esercitino congiuntamente il controllo analogo su di essa.

La questione è per altro, sul piano dell'inquadramento giuridico, estremamente dubbia.

# STUDIO DELL'AVV. RICCARDO SANTORO

50123 FIRENZE - VIA DEI CONTI 3

AVV. PIER LUIGI SANTORO  
AVV. RICCARDO FARNETANI  
AVV. ELISABETTA SANTORO  
AVV. GABRIELE SANDRELLI

Nessun problema discende invece a mio avviso dal fatto che la Provincia di Lecco possa essere accorpata ad altre Province Lombarde.

La scelta della forma di gestione house è infatti “reversibile”, e cioè sempre modificabile da parte dei Comuni, visto che l'affidatario non è un soggetto terzo che per effetto dell'affidamento consolida propri diritti, bensì un soggetto sul quale i Comuni esercitano un controllo assoluto, e che non può considerarsi “terzo” sussistendo un rapporto di immedesimazione organica con i Comuni, come pacificamente insegna la giurisprudenza.

Ne segue che l'AATO può senz'altro legittimamente, nelle more dell'intervento legislativo regionale, adottare provvedimenti volti a dare attuazione del D.Lgs.n.152/2006, e cioè dell'organizzazione del SII mediante affidamento ad un unico Gestore dell'ambito.

Resto a disposizione e porgo cordiali saluti.

(Avv. Riccardo Farnetani)

